

COMUNE DI MONTEGABBIONE
(Provincia di Terni)

VADEMECUM TASI

Che cos'è la TASI

E' il tributo dovuto per la copertura dei servizi indivisibili.

Il presupposto

E' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria e di aree edificabili. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Base imponibile

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ossia rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria dell'immobile:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati delle categorie B, C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i gruppi A/10 e D/5;
- 65 per la categoria D;
- 55 per la categoria C/1.

Aliquote

Il Comune di Montegabbione con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 31/07/2014 ha approvato le aliquote TASI per l'anno 2014.

Le aliquote sono state determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non sia superiore al 10,6 per mille per gli altri fabbricati e al 6 per mille per l'abitazione principale (categoria catastale A1, A8 e A9) .

Chi paga la TASI

- l'abitazione principale e relative pertinenze: aliquota al **2 per mille**;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota **1 per mille**.
- altri immobili: aliquota **ZERO per mille**;

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le riduzioni sopra riportate e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Le scadenze per il pagamento della TASI sono:

16 ottobre (acconto pari al 50%)

16 dicembre (saldo)

E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre.

Versamento del tributo

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con i seguenti codici:

3958 "TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze";

3959 "TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale";

3960 "TASI – tributo per i servizi indivisibili per aree fabbricabili";

3961 "TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati".

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna " importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

- nello spazio " codice ente/codice comune", indicare il codice catastale del Comune di Montegabbione "F513";
- nello spazio "Acc", barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo", barrare se il pagamento si riferisce al saldo.
- Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "numero immobili", indicare il numero degli immobili;
- nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.